

DELIBERA N. 240/12/CSP

ARCHIVIAZIONE

DEL PROCEDIMENTO AVVIATO DAL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI CALABRIA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' INFOSPAZIO SRL (EMITTENTE TELEVISIVA PRIVATA IN AMBITO LOCALE "TELESPAZIO TV") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 20, COMMA 5, LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 ottobre 2012;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n.14, della legge 31 luglio 1997, n.249;

VISTO l'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n.249;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante "individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM", assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28/4/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante "Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM" assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28/4/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 333/09/CONS del 25 giugno 2009;

VISTA la legge della Regione Calabria del 22 gennaio 2001, n. 2, recante "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – CO.RE.COM.";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 668/09/CONS del 26 novembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all'istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all'art. 3 dell'accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Calabria;

VISTA la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Calabria*", di cui all'ALLEGATO A della delibera n.316/09/CONS del 10 giugno 2009;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n.150/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO l'allegato A alla delibera n. 130/08/CONS pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 aprile 2008, n. 96, recante "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", di cui alla delibera n. 136/06/CONS, e successive modificazioni, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera n. 130/08/CONS;

VISTO l'atto n. 4/12/DIR in data 17 maggio 2012, notificato in data 21 maggio 2012, con il quale il Comitato regionale per le comunicazioni Calabria ha contestato alla società Infospazio srl, con sede in Catanzaro, Via De Filippis n.85, esercente l'emittente per la diffusione televisiva in ambito locale "TELESPAZIO TV", P.IVA 02663760797, la violazione dell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel rilievo della constatata mancanza in sovraimpressione del logo identificativo, della data e dell'orario delle trasmissioni, nonché dell'audio, relativamente alle registrazioni dei programmi messi in onda 13 aprile 2012;

VISTA la nota pervenuta al CO.RE.COM. Calabria in data 23 maggio 2012, prot. n. 24075, con la quale la società Infospazio srl ha fatto pervenire scritti difensivi, sostenendo di essere in possesso di un archivio contenente supporti magnetici perfettamente riproducibili e completi di audio, come verificato dai militari della Guardia di Finanza incaricati dell'acquisizione della copia del programma "Articolo 21" messo in onda in data 13 aprile 2012, che hanno visionato il supporto in oggetto con il software quicktime;

VISTA la nota pervenuta in data 11 giugno 2012 con la quale il CO.RE.COM. propone all'Autorità di assumere un provvedimento di archiviazione nei confronti della predetta Società, poiché, successivamente alle controdeduzioni della parte, ha proceduto ad una nuova lettura del supporto in oggetto con il software quicktime, riconoscendo di essere stato indotto in errore per mancanza di idonea strumentazione e rilevando la regolarità della registrazione del programma;

RITENUTA meritevole di accoglimento la proposta del Comitato che ha riscontrato l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 20, comma 5, della legge 23 agosto 1990, n. 223;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento per comportamento adeguato alla norma di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.223, da parte della società Infospazio srl;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione dei Commissari Francesco Posteraro e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Napoli, 4 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO
Antonio Perrucci